

TORNATA DEL 5 MAGGIO 1868

PRESIDENZA CASATI

Sommario. — *Sunto di petizioni — Giuramento del Senatore Satriani — Omaggi — Presentazione della copia autentica del contratto di matrimonio di S.A.R. il Principe Umberto di Savoia con S. A. R. la Principessa Margherita — Messaggio del Presidente della Corte dei Conti — Lettura del Decreto Reale di nomina del Senatore Cianciafara — Relazione sui titoli dei Senatori Chiavarina, Ruschi, Griffoli, Greppi, Mischì, Cossilla, Tonello, Gioachino Pepoli, Panizzi, De-Vincenzi, Pettinengo, Mannelli — Giuramento dei Senatori Griffoli, Mannelli, Tonello, De-Vincenzi — Discussione del progetto di legge per autorizzazione di spese straordinarie per lavori marittimi — Osservazioni e proposta d'emendamento del Senatore Di Giovanni — Schiarimenti del Sen. Scialoia (Relatore) — Dichiarazioni del Senatore Di Giovanni e del Ministro dei Lavori Pubblici — Giuramento del Senatore Gioachino Pepoli — Ritiro dell'emendamento del Senatore Di Giovanni e approvazione dei 6 articoli della legge — Discussione del progetto di legge per modificazioni alle disposizioni vigenti nel Veneto sulla servitù di pascolo detta pensionatico — Osservazione del Sen. Chiesi cui rispondono il Relatore Lauzi ed il Senatore Pasini — Spiegazioni del Senatore Chiesi — Obbiezioni del Senatore Vigliani — Avvertenze dei Senatori Poggi e Pasini, del Relatore e del Ministro d'Agricoltura e Commercio.*

La seduta è aperta a ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri dei Lavori Pubblici, di Agricoltura e Commercio, e della Marina, il Presidente del Consiglio, e più tardi interviene il Ministro dell'Interno.

Il Senatore **Segretario Manzoni T.** dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata il quale è approvato.

Dà quindi lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 4019. — Il Consiglio Comunale di Catania (Sicilia) fa istanza perchè venga presentato e discusso in Parlamento un progetto di legge per autorizzare il compimento delle opere necessarie al molo di quella città.

N. 4020 — Il Consiglio Comunale di Ozieri (Sardegna) fa istanza perchè non sia tenuto conto della convenzione del 9 marzo ultimo scorso sulle Ferrovie Sarde, e siano invece mantenuti fermi i termini della legge di concessione del 4 gennaio 1863.

N. 4021 — La Giunta Comunale di Arcidosso fa istanza perchè nella legge sulla circoscrizione amministrativa siano adottate pel Comune anzidetto alcune misure che propone.

Fanno omaggio al Senato:

I Prefetti di Venezia, di Cuneo, di Padova e di Ba-

silicata degli Atti di quei Consigli provinciali della sessione ordinaria e straordinaria del 1867.

Il Circolo geografico italiano sedente in Torino, di tutti i suoi Atti dalla fondazione di esso.

Il conte Pompeo Gherardi, di alcune copie delle sue epigrafi *I Grandi di casa Savoia*.

Il prof. Lorenzo Agnelli, di due suoi scritti intitolati: *Questione della Sila ed escursione nella Sila*.

Il Ministro dell'Interno di alcune copie della 1.a parte della *Statistica delle Opere Pie del Regno d'Italia nel 1861*.

Il Notaio Domenico Signoretti, delle sue *Osservazioni sul progetto di legge pel riordinamento del notariato*.

Il sacerdote cav. Balestreri, de'suoi *Versi per le nozze dei Reali Principi Umberto e Margherita*.

Il signor Vincenzo di Tergolina, d'una sua *Poesia scritta per le nozze del Principe Umberto colla Principessa Margherita di Savoia*.

Il Ministro della Istruzione Pubblica dei fascicoli contenenti la lettera B e del glossario (lettere A e B) del vocabolario dell'Accademia della Crusca.

Il Direttore Generale di Statistica al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, di sei esemplari del *Movimento della popolazione durante il 1866*.

Il Prefetto di Porto Maurizio di un' *Ode scritta dal*

prof. Avv. Marengo in occasione delle nozze dei Principi Reali.

Il cav. Antonio Garibaldi d'una sua *Canzone per le nozze dei Reali Principi*.

Il comm. Alfonso De-Felici-Protopapa dei suoi *Versi pubblicati per le nozze dei Reali Principi*.

Il Sindaco di Bergamo, della *Relazione amministrativa sull'invasione del cholera in quella città nel 1866 e 1867*.

Il sig. Carlo Sarchi della sua traduzione dell'opera di Gian Battista Vico intitolata, *Dell'unico principio e dell'unico fine del diritto universale*.

Il signor Francesco Viganò della sua Memoria *I collegi nazionali a buon mercato e dell'opuscolo per titolo Qu'est-ce que la coopération et son état actuel*.

Presidente. Essendo presente nelle sale del Senato Senatore Satriani prego i signori Senatori Loschiavo ed Acquaviva a volerlo introdurre nell'Aula per prestare giuramento.

(Il Senatore Satriani, introdotto nell'aula dai Senatori Loschiavo ed Acquaviva, presta giuramento nella consueta formola.)

Presidente. Do atto al signor Senatore Satriani del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura della seguenti lettere:

Torino, 23 aprile 1868.

Il sottoscritto, Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri, nella sua qualità di Notaio della Corona, ha l'onore di trasmettere all'onorevole signor Presidente del Senato, conformemente a quanto prescrivono le vigenti leggi sullo stato civile, una copia autenticata del contratto solenne del matrimonio di S. A. R. Umberto di Savoia, Principe Reale d'Italia, principe di Piemonte, con S. A. R. la principessa Margherita di Savoia, sottoscritto in Torino addì 21 aprile corrente.

F. MENABREA

All'onorevole signor
Presidente del Senato
del Regno

Lo stesso dà pure lettura del seguente messaggio del Presidente della Corte dei Conti:

Adempiendo al disposto della legge 15 agosto 1867 N. 3853, il sottoscritto si pregia trasmettere a codesto onorevole Ufficio di Presidenza l'elenco delle registrazioni con riserva fatte dalla Corte dei Conti negli ultimi quindici giorni.

Il Presidente
DUCHOQUÉ.

Presidente. Si darà pure comunicazione del Decreto di nomina a Senatore del Regno del commendatore Giuseppe Cianciafara di Messina.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* legge:

VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (categoria 21) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno il signor Cianciafara commend. Giuseppe di Messina.

Il Ministro proponente curerà l'eseguimento di questo Decreto.

Dato in Firenze addì 12 marzo 1868.

VITTORIO EMANUELE.

CADORNA.

Presidente. È invitato il Senatore Mamiani a riferire sulla nomina del Senatore conte Chiavarina.

Senatore *Mamiani Relatore.* Con Reale Decreto 12 marzo 1868 il conte *Chiavarina* fu nominato Senatore del Regno. Il Decreto cita l'articolo 33 dello Statuto alla categoria terza, la quale è così espressa: « I Deputati dopo tre legislature o sei anni di esercizio possono essere nominati Senatori. »

Il primo Ufficio a cui fu commesso di verificare i titoli espressi dal Decreto e le condizioni di età, ha verificato l'una e l'altra cosa, e trovò che il conte Chiavarina ha l'età prescritta dallo Statuto; egli ha veramente assistito a tre legislature della Camera elettiva, per cui non vi ha impedimenti, a che possa essere ammesso a Senatore.

Presidente. Chi approva la conclusione testè espressa a nome dell'Ufficio primo dal Senatore Mamiani abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

Invito il signor Senatore Poggi a riferire sulla nomina del Senatore Rinaldo Ruschi.

Senatore *Poggi. Relatore* Il cav. *Rinaldo Ruschi* fu nominato Senatore con Decreto del 12 marzo scorso; egli fece parte dell'Assemblea Toscana nel 1859, e in tale qualità venne nominato dal Governo Toscano a portare a Torino il voto di unione della Toscana al Piemonte ed alla Lombardia, voto che fu accolto allora con sorriso d'incredulità dalla Diplomazia, e riguardato come sogno di popoli avvezzi sempre a farneticare, ma che mercè la perseveranza, raccomandata dal Magnanimo Re, divenne una verità di fatto, e il primo strato dell'edificio unitario d'Italia.

Il Ruschi fu eletto membro della Camera dei Deputati nella prima Legislatura non più Sarda, ma non ancora intieramente Nazionale, del 1860. Nel 1861 fu nominato deputato della prima Legislatura del nuovo Regno d'Italia; e lo fu della seconda nel 1865. Questi titoli contemplati dalla categoria terza dell'articolo 33 dello Statuto, ed uniti a quella maturità d'anni che

è essenziale nei Senatori, sono più che sufficienti, perchè io, a nome del primo Ufficio, vi proponga l'ammissione del cavalier Ruschi a far parte del Senato.

Presidente. Chi intende approvare le conclusioni testè espresse dal Senatore Poggi per la nomina del Senatore Ruschi, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato).

Invito il Senatore Duchoqué a riferire sui titoli del Senatore Griffoli.

Senatore Duchoqué, Relatore. Il Cav. Giuseppe Griffoli chiamato fino dal 1809 a far parte in qualità di Uditore del Consiglio di Stato del primo Impero Francese e tornato alla vita privata all'epoca delle restaurazioni in Italia degli antichi Governi, all'appressarsi del tempo che fu detto delle riforme, rientrò nei più alti uffici amministrativi della Toscana, e nella breve durata che ebbe qui il Regime costituzionale, fu membro del Senato, e dal Ministero cui presiede l'onorando nostro Collega Gino Capponi, fu spedito a Napoli Ministro straordinario per trattare intorno alla Lega italiana, aspirazione in quel periodo del risorgimento nazionale. Nuovamente rientra o nel 1849 nella vita privata, nella quale si adoprò per le Opere pie del suo paese, e non negò alla pubblica fiducia la propria attività per gl'interessi locali, è oggi dalla voce del Re chiamato a far parte del Senato, e col Decreto di nomina (12 marzo di questo anno) gli è assegnata la categoria 21 tra le indicate nell'articolo 33 dello Statuto.

Prescindendo adunque da ogni altro titolo di eleggibilità, avendo dovuto l'Ufficio secondo cui fu commesso di riferire su questa nomina limitare il suo esame al titolo del censo che è scritto nel Decreto Reale, ha verificato risultare ad esuberanza dai documenti prodotti il titolo stesso, e quindi ho l'onore di proporvi a nome dell'Ufficio l'ammissione di sì meritevole personaggio.

Presidente. Chi intende approvare le conclusioni espresse dal Senatore Duchoqué, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato).

Senatore Mamiani. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Mamiani. Io avrei potuto aggiungere molti elogi al Senatore Chiavarina, ma mi sono attenuto a quanto prescrive il Regolamento, cioè alla semplice enunciazione dei titoli.

Senatore Duchoqué. Domando la parola per un fatto personale.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Duchoqué. Non vorrei che quanto ha osservato l'onorevole collega conte Mamiani, non ostante la forma che è da lui sempre cortesissima e rispondente alla squisita gentilezza sua, provasse nel fatto censura per me, quasi avessi voluto mancare alle discipline nostre pel modo con cui ho riferito intorno all'ammissione del nuovo nostro collega Senatore Griffoli.

Io non mi sono permesso veruna parola di elogio, nè ho fatto alcun apprezzamento. E questo credei che bastasse per stare nello spirito del nostro Regolamento. Non ho citato che qualche fatto positivo e determinato in quanto alcuno singolarmente poteva tradursi in titolo di eleggibilità. Del resto, ho fiducia che mi sarebbe di giustificazione presso il Senato ciò che ho veduto praticare in simili circostanze, ed alcuna fiata molto più abbondantemente di quello che io oggi abbia fatto.

Senatore Roncalli F. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Roncalli F. A me sembra che le riflessioni fatte dai due onorevoli Senatori non rispondano al prescritto del Regolamento: quando si cominci a rammentare senza individuare nessuno, i molti meriti degli eletti, allora mi pare che nascerà la necessità e il bisogno che tutti i Relatori si occupino di ciò. Quindi io mi permetto di richiamare a questo scopo le prescrizioni del nostro Regolamento.

Presidente. Rileggo per norma l'art. 91 del Regolamento:

« La relazione sulla validità della nomina di un Senatore non dovrà contenere nè giudizio, nè indicazione nè allusione relativi ai meriti personali del nominato, salvochè nel Regio Decreto egli venisse designato come appartenente alla categoria 20 dell'art. 33 dello Statuto.

« Se la relazione di cui nell'art. 89 è favorevole e non dà luogo ad opposizione sulla validità dei titoli, il Senato pronunzia per alzata e seduta; in caso contrario si procede al voto per isquittinio segreto. » Questo serva di norma ai relatori che d'ora in poi devono riferire sui titoli de' Senatori.

La parola è al Senatore Taverna.

Senatore Taverna, Relatore. Col Reale Decreto 12 marzo u. s., S. M. il Re ha nominato Senatore del Regno il Conte Marco Greppi di Milano.

Nato, come consta, nel dicembre 1814, egli ha più che oltrepassata l'età prescritta dallo Statuto.

Non volendo tener calcolo dei molti servigi da lui prestati al paese in varie onorifiche e delicate missioni, il largo censo che ha provato di possedere maggiore d'assai di quanto stabilisce la categoria 21 dell'art. 33 dello Statuto stesso, lo rende certamente idoneo alla carica a cui venne testè elevato.

Il secondo Ufficio quindi incaricato dell'esame dei suoi titoli, all'unanimità dichiarò questo benemerito mio concittadino ammissibile in Senato, ed io, a nome dell'Ufficio stesso ho l'onore di proporre che col vostro voto ne convalidiate la nomina.

Presidente. Chi approva le conclusioni del signor Senatore Taverna a nome dell'Ufficio secondo per la convalidazione della nomina del conte Marco Greppi, si alzi.

(Approvato)

La parola è al senatore Vigliani, per riferire sui titoli del marchese Giuseppe Mischi.

Senatore **Vigliani Relatore.** Il marchese Giuseppe Mischi di Piacenza, fu nominato Senatore del Regno con decreto del 12 marzo ultimo; il Reale Decreto con esempio lodevole che vorremmo ognora osservato, accenna alle categorie alle quali la nomina è appoggiata; le categorie sono la 3a e la 21a; queste categorie riguardano, la prima coloro i quali sedettero nella Camera dei Deputati per tre legislature, oppure ebbero l'esercizio per più di sei anni; l'altra riguarda il censo.

I documenti presentati al Senato dal marchese Mischi, che furono esaminati dal vostro Ufficio terzo, comprovano come realmente egli debba essere annoverato nelle due categorie ricordate nel Decreto Reale. Infatti egli appartenne a tre legislature; l'una fu la prima del Regno Subalpino, allorchè il suo paese era stato felicemente aggregato a quella Monarchia che doveva essere il nucleo del Regno d'Italia, quindi egli appartenne alle legislature 7a ed 8a del Regno Italiano. Gli stessi documenti comprovano come da più di tre anni paghi una somma superiore alle tre mila lire a titolo d'imposta diretta, richiesta dalla categoria 21a; quindi a nome dell'Ufficio terzo io sono lieto di proporvi di voler riconoscere valida la nomina del Senatore Mischi e di ammetterlo a sedere in questo alto Consesso.

Presidente. Chi approva le conclusioni del signor Senatore Vigliani, a nome dell'Ufficio terzo per la convalidazione della nomina a Senatore del signor marchese Mischi, si alzi.

(Approvato)

Presidente. È invitato lo stesso signor Senatore Vigliani, a riferire sulla nomina del signor conte Augusto Nomis di Cossilla.

Senatore **Vigliani, Relatore.** Con Reale Decreto della stessa data 12 marzo 1868, è stato nominato Senatore del Regno il conte commendatore Nomis di Cossilla Augusto di Torino.

Le categorie, alle quali accenna il Reale Decreto, sono la 17a e la 21a dell'articolo 33 dello Statuto.

Il conte Nomis di Cossilla, ha esercitato le funzioni dapprima di Intendente generale, e quindi di Prefetto (carica corrispondente a quella di Intendente Generale) per un tempo maggiore di quello richiesto dal paragrafo 17 del citato articolo 33; e difatti, nominato Intendente Generale di Cagliari nel 1857, passò poi ad altre cospicue provincie con breve interruzione di esercizio, cosicchè egli ha ampiamente compiuto il periodo, che l'articolo 33 dello Statuto richiede.

Inoltre ha comprovato con documenti autentici di pagare da più di tre anni un'imposizione diretta eccedente la somma di L. 3000, per cui, senza parlare dell'età sua, avendo egli già da qualche tempo varcato quella prescritta dallo Statuto, sono lieto proporvi, o Signori, di voler egualmente approvare la nomina a Senatore del Regno del conte Augusto Nomis

di Cossilla e di ammetterlo a prender seggio fra noi.

Presidente. Chi approva queste conclusioni, sorga.

(Approvato)

Senatore **Chiesi Relatore.** Il commendatore Michelangelo Tonello, nato in San Secondo di Pinero il 29 maggio 1800, fu nominato Senatore del Regno con R. Decreto del 12 marzo del corrente anno. Fu egli per molti anni uno dei più splendidi luminari dell'Ateneo Torinese come professore di diritto sino a che, con R. decreto del 31 gennaio 1852, venne innalzato all'alta carica di Consigliere di Stato, che occupa tuttora. Ebbe pure l'onore di far parte del Parlamento nelle Legislature 1a 7a e 8a come rappresentante i Collegi di Sant-Front e Saluzzo. Si verificano pertanto compiutamente le condizioni prescritte dall'art. 33 dello Statuto per le categorie terza e decimaquinta a cui si riferisce il Decreto di nomina, ed avendo egli varcata l'età di 40 anni, ho l'onore di proporvi a nome dell'Ufficio quarto che vogliate ammetterlo tra i Senatori del Regno.

Presidente. Chi approva queste conclusioni voglia sorgere.

(Approvato).

Senatore **Chiesi, Relatore.** Il marchese Gioachino Napoleone Pepoli nato in Bologna il 10 ottobre 1825 dal marchese Guido Taldeo e dalla principessa Letizia Murat fu nominato Senatore del Regno con Reale Decreto del 12 marzo 1868. Fu egli nella memorabile epoca del 1859 uno dei Membri della benemerita Giunta Provvisoria di Governo in Bologna, la quale, appena costituita in potere, invocò la Dittatura del Maggior Re Vittorio Emanuele, e dopo che il Commissario straordinario del Governo Sardo ebbe assunto il reggimento delle Romagne, ebbe dallo stesso Regio Commissario l'onorevole incarico di Gerente la Sezione delle Finanze. Dopo la pace di Villafranca e il ritiro del Regio Commissario, il marchese Pepoli fu Ministro degli Affari Esteri e delle Finanze durante il governo del cav. Cipriani, nel quale da un Decreto dell'Assemblea Costituente di Bologna, promulgato il 10 settembre 1859, era stato ratificato il titolo di Governatore delle Romagne col potere di governare con Ministri responsabili, e fu pure Ministro delle Finanze al tempo della Dittatura dell'illustre Farini, dopo che, sopresse le Amministrazioni centrali di Parma, Modena e Bologna, fu costituito il Governo dell'Emilia con sede in Modena.

Compiuta la ben augurata annessione delle Provincie dell'Emilia al Regno Italiano, il marchese Pepoli con Decreto Reale del 17 settembre 1860 fu nominato Commissario Generale Straordinario del Re Vittorio Emanuele nelle Provincie dell'Umbria; nel 1862 fu Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio nel Gabinetto presieduto dal commendatore Rattazzi; e nel 1863 fu elevato all'alto grado di Inviato Straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. il Re d'Italia presso la Corte Imperiale di Russia.

Il marchese Pepoli inoltre, il quale era già stato membro nel 1859 dell'Assemblea Costituente di Bologna, ebbe l'onore di essere Deputato nel Parlamento Italiano nelle Legislature 7^a 8^a 9^a e 10^a, onore al quale dovette rinunciare per essere stato nominato dalla fiducia del Re ad Inviato Straordinario e Ministro plenipotenziario del Governo Italiano presso la Corte Imperiale di Vienna.

Si verificano pertanto nel marchese Pepoli soprabondantemente le condizioni tutte richieste dall'articolo 33 dello Statuto per le categorie terza e quarta, a cui si riferisce il Reale Decreto di nomina, ed ommessa perciò come inutile qualunque indagine sulla quantità e valore dei beni di sua proprietà, mi reco ad onore di proporvi a nome dell'Ufficio quarto che vogliate ammetterlo tra i Senatori del Regno.

Presidente. Chi ammette le conclusioni esposte dall'onorevole Senatore Chiesi a nome dell'Ufficio quarto sulla nomina del marchese Giovachino Napoleone Pepoli, sorga.

(Approvato).

Senatore Chiesi, Relatore. Antonio Panizzi nato in Brescello nella provincia di Reggio dell'Emilia il 14 settembre 1797, fu nominato Senatore del Regno con Regio Decreto del 12 marzo del corrente anno, il quale si riferisce al numero 20 dell'articolo 33 dello Statuto, riguardante la categoria di coloro, i quali con servizi o meriti eminenti illustrarono la Patria. Ed è veramente il Panizzi uno dei più illustri e benemeriti patriotti Italiani.

Le vicende politiche degli anni 1821-1822 lo costrinsero ad esulare dal paese natio e dall'Italia, per sottrarsi al flagello del Tribunale Statario straordinario, istituito in Rubiera per giudicare sommariamente ed in unica istanza dei delitti politici, dal quale non guarì dopo fu egli pure condannato in contumacia, con sentenza del 6 ottobre 1823, confermata dal Principe, alla pena capitale ed alla confisca dei beni. Ma quella sentenza non valse ad avvillire il forte animo del Panizzi, il quale mosso da carità del natio luogo e da nobile sdegno, ad eternare la memoria di quei crudeli giudizi, dettò uno scritto sui Processi e sulle Sentenze contro gli imputati di lesa maestà e di aderenza alle sette proscritte negli Stati di Modena, che, pubblicato nel 1823 in Madrid, fece gran rumore per la sua importanza politica. Le ultime parole onde chiudeva il suo libro, erano ad un tempo un eccitamento agli Italiani a non disperare della libertà e indipendenza e un vaticinio sulle sorti avvenire della patria; « Oh lise » l'Italia, egli scriveva, alzasse il neghittoso capo!... » Ma lo alzerà; chè di tanto ne assicurano l'universale » amor di patria, ed il generoso ardore per l'indipen- » denza, frutti dei lumi e dei progressi dell'incivili- » mento. Stiano sicuri gli Italiani: la liberazione non » ne può esser dubbia, checchè si faccia per costrin- » gere a retrogradare verso il servaggio. » I vaticinii del Panizzi si compierono dopo il volgere di non molti

lustri, e si compierono, perchè l'Italia unanime ebbe fede nella gloriosa bandiera di Casa Savoia e nelle virtù magnanime di Vittorio Emanuele.

Il Panizzi, raccomandato dalla fama dei molti suoi meriti e da potenti ed illustri amicizie, dopo un non lungo soggiorno nella Svizzera, riparò nell'ospitale Inghilterra, che gli fu nuova patria e patria generosa, e là, tutto dato allo studio, pubblicò in lingua inglese esimii lavori, e tra gli altri un Saggio sulla poesia narrativa romanzesca degli Italiani, premesso come introduzione ad una nuova edizione, dedicata in testimonianza di rispetto al celebre Roscoe, dell'Orlando Innamorato di Boiardo nel suo testo originale e dell'Orlando Furioso di Ariosto, con eruditissime note ed osservazioni critiche e colle Vite tanto del Boiardo, quanto dell'Ariosto.

Questo ed altri importanti lavori letterari di vastissima erudizione ed anche di materie politiche ed il suo nobilissimo carattere gli valsero la stima, il favore e l'amicizia dei personaggi più eminenti dell'Inghilterra, e apersero a lui, comechè straniero, facile la via all'alto posto di Bibliotecario nel Museo Britannico conferitogli nel 1837, e da ultimo di Direttore Capo dello stesso Museo Britannico per Decreto firmato di mano della Regina. E ben seppe mostrarsi degno il Panizzi della protezione e della fiducia onde onorollo si luminosamente il Governo inglese, chè il Museo Britannico, al quale consacrò tutto se stesso nei migliori anni di sua vita, deve in gran parte al suo sapere e alla sue cure quell'alto grado di perfezionamento, che lo fa oggi oggetto di maraviglia allo straniero e uno dei più celebrati monumenti della grandezza inglese.

Il Panizzi fu di quegli esuli illustri che costretti a vivere lontano dalla patria l'ebbero sempre nel profondo del cuore e sulla cima dei loro pensieri. Dell'alto posto che occupava nel Museo Britannico, dal quale solo nel 1868 ottenne dalla benevolenza del Governo il desiderato riposo, e dei rapporti e vincoli strettissimi che lo legavano ai personaggi più autorevoli e più eminenti dell'Inghilterra nelle scienze e nella politica, si giovò costantemente a pro dei suoi connazionali, sia con agevolare con ogni mezzo le loro ricerche letterarie e scientifiche, sia col prestare ad essi utili consigli ed aiuti nelle diverse vicende della politica italiana. A lui dovesi se i rappresentanti di alcuni Governi provvisorii nell'epoca memorabile del 1848 ed anche nel 1859 trovarono presso il Governo Inglese benigna e favorevole accoglienza. Ben giustamente dal sopracitato Reale Decreto fu ascritto il Panizzi alla categoria, contemplata nel numero 20 dell'articolo 33 dello Statuto; ed io che ho l'onore di essergli concittadino, sono lieto di proporvi a nome dell'Ufficio quarto che vogliate ammetterlo tra i Senatori del Regno.

Presidente. Chi approva le conclusioni testè lette dall'onorevole Senatore Chiesi, voglia alzarsi.

(Approvato).

Senatore **Manzoni T. Relatore.** Ho l'onore di riferire al Senato sulla nomina del Comm. Giuseppe De Vincenzi a Senatore del Regno, fatta con Regio Decreto del 12 marzo di quest'anno.

Egli ha varcato l'età senatoria, fu Deputato al Parlamento Napoletano del 1848, ed in quello Italiano nelle tre Legislature 8^a, 9^a, 10^a. Assunse inoltre l'alto ufficio di Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici. Risulta quindi che il Commendatore De-Vincenzi abbia i requisiti contemplati nei paragrafi 3 e 5 dell'articolo 33 dello Statuto fondamentale del Regno per potere far parte di quest'Assemblea. È ora mio debito rassegnarvi che ci venne presentata una serie di documenti per comprovare che il De-Vincenzi paga da tre anni tre mila lire d'imposte dirette ond'essere compreso nella categoria 2^a del relativo articolo 33. Però tutte le quietanze degli agenti delle tasse sono rilasciate a favore dei S. S. Giovanni e Giuseppe di Venezia. Vero è che fu anche prodotto un attestato del signor Giovanni De-Vincenzi con cui dichiara che tutte le somme state versate nella cassa dello Stato per contribuzione prediale e che superano le cifre volute dallo Statuto sono state pagate dal commendator Giuseppe, unico possessore del fondo su cui gravitano, ma quel documento non è investito delle forme legali. L'Ufficio quinto, sul riflesso che il commendatore De-Vincenzi sia eleggibile per doppio titolo e per non ritardare l'ammissione al Senato di un tanto Collega, ha deciso di passare alle sole qualità censuarie e viene a proporvi per mio mezzo la convalidazione della sua nomina a Senatore del Regno.

Presidente. Interrogo il Senato se ammette le conclusioni espresse dall'onorevole Senatore Tommaso Manzoni a nome dell'Ufficio 4^o.

(Approvato).

Lo stesso signor Senatore Manzoni è invitato a riferire sulla nomina a Senatore del Regno del generale conte Genova di Pettinengo.

Senatore **Manzoni T.** Con R. Decreto del 12 marzo ultimo, il Generale conte Ignazio (De Genova di) Pettinengo veniva nominato Senatore del Regno. L'Ufficio quinto prescelto ad esaminare i relativi titoli mi dava il gradito incarico di riferirne al Senato.

Il conte di Pettinengo percorse tutti i gradi nell'esercito sino a quello eminente di luogotenente generale di cui è rivestito da circa otto anni. Sedette nel Consiglio della Corona come Ministro degli Affari della guerra, e qui m'è grato rammentare come quell'importantissimo portafogli gli venisse conferito dal Primo Soldato d'Italia quasi alla vigilia di scendere in campo e combattere l'ultima battaglia per la Nazionale Indipendenza.

Fece inoltre parte della Camera elettiva qual rappresentante del Collegio di Fossano per il periodo di oltre sei anni nelle legislature 8^a. e 9^a.

Da quanto ho avuto l'onore di esporvi risulta che il Generale Di Pettinengo è eleggibile alla dignità di Senatore del Regno avendo le qualità volute dall'art. 33

dello Statuto fondamentale del Regno per le categorie 3, 5 e 14.

Quanto all'età, non è stato presentato certificato di nascita; però dallo stato di servizio risulta che fino dal 1829 aveva già il grado di ufficiale nell'esercito.

Quindi a nome dell'Ufficio quinto e con mia particolare soddisfazione vengo a proporvi sia convalidata la nomina del generale Di Pettinengo a Senatore del Regno.

Presidente. Chi approva questa conclusione, voglia alzarsi.

(Approvato).

È pregato ora il Senatore Giovanelli a riferire sui titoli di nomina del Senatore Mannelli.

Senatore **Giovanelli.** Il nobile Luigi Mannelli venne nominato con Reale Decreto in data 12 marzo 1868, Senatore del Regno in forza dell'art. 33 dello Statuto (categoria 21). L'Ufficio quinto a cui fu commesso l'esame dei titoli presentati dal nobile Luigi Mannelli, ha riscontrato da essi appartenere egli alla categoria 21 suddetta pagando da tre anni più di 3 mila lire d'imposte dirette, di avere inoltre compiuta l'età richiesta dallo Statuto; per cui mi ha dato l'onorevole incarico di proporre al Senato la convalidazione di tal nomina.

Presidente. Chi ammette le conclusioni dell'onorevole Giovanelli a nome del quinto Ufficio, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

Invito i signori Senatori De-Gori e Lambruschini ad introdurre nell'Aula i signori Senatori Griffoli e Mannelli.

(I Senatori suddetti introducono nell'Aula i signori Senatori Griffoli e Mannelli i quali prestano giuramento nella formola consueta).

Invito i signori Senatori Des Ambrois e Mameli ad introdurre nell'Aula i signori Senatori Tonello e De Vincenzi.

(Vengono introdotti dagli accennati Senatori i signori Senatori Tonello e De Vincenzi i quali prestano giuramento nella formola consueta).

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'AUTORIZZAZIONE DI SPESE STRAORDINARIE PER LAVORI MARITTIMI.

Presidente. L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'autorizzazione di spese straordinarie per lavori marittimi.

Do lettura del progetto di legge.

(Vedi infra)

(In questo momento, ore 3. 20, entra nella tribuna riservata al Corpo diplomatico S. A. R. il Principe Ereditario di Prussia).

Presidente. È aperta la discussione generale.

Senatore Di-Giovanni. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di-Giovanni. Avendo l'onore di far parte della Commissione permanente di finanze, debbo manifestare al Senato che quantunque io non dissenta dalle

conclusioni espresse dall'onorevole Relatore nella sua relazione in quanto ai lavori contemplati nel presente disegno di legge, pure non mi son trovato di accordo co' miei onorevoli colleghi intorno al silenzio che la Commissione ha creduto serbare per ciò che concerne il porto di Catania. Ho chiesto quindi la parola tanto per fare questa dichiarazione, quanto per rilevare per conto mio l'argomento, che la Commissione ha stimato di omettere.

Dalle parole con cui fu accompagnata dall'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici la presentazione del progetto, il Senato ha potuto scorgere che la proposta ministeriale subì nell'altro ramo del Parlamento una modificazione, o per meglio dire una mutilazione inaspettata. Dai lavori marittimi infatti, che si erano preveduti, furono esclusi quelli per la sistemazione del porto di Catania, pei quali il Ministero proponeva lo stanziamento di 3 milioni.

Questo fatto offre, s'io non mi inganno, un complesso di circostanze cotanto gravi ch'io non dubito volere il Senato fermarvi sopra per un momento la sua attenzione.

Il primitivo disegno della presente legge era stato ideato sopra una larga scala. Si trattava di promuovere lavori marittimi in ventidue diverse località, e d'impiegarvi una somma di oltre 20 milioni e mezzo. Non occorre dire che in tale progetto fosse stato compreso il porto di Catania.

Ma i bisogni, quantunque assai stringenti, di nuove opere nei porti del Regno; ma gli interessi economici e politici, che vi si collegano, e che sono stati opportunamente accennati dall'onorevole Senatore Scialoja all'esordire della sua Relazione, dovevan cedere alla prepotente necessità delle nostre finanze.

Fu forza quindi restringere il progetto entro limiti molto più angusti; le opere furono circoscritte a soli sette porti, e la spesa diminuita a L. 8,955,000 di cui, non bisogna dimenticarlo, quattro quinti, oppure una metà, secondo che si tratti di porti di prima o di terza classe, ricadono soltanto a peso dello Stato, mentre il di più deve rimanere, giusta la legge, a carico degli Enti morali interessati.

Ora, nel procedere a tale riduzione il Ministro dei Lavori Pubblici, l'onorevole Senatore Giovanola, non si lasciò guidare dal proprio giudizio; ma impose a sé medesimo queste due norme, accettate di poi, ed applaudite dall'altro ramo del Parlamento. La prima, quella di contemplare quei lavori, i quali non continuandosi avrebbero potuto soffrire degradazioni. La seconda, aggiungere a questi quegli altri lavori, per cui gli enti morali interessati fossero stati in grado di anticipare sulle quote rispettive di concorso le somme occorrenti, in modo tale che lo Stato non sia obbligato ad iscrivere somma alcuna nel suo bilancio prima del 1870.

Applicando queste due norme al porto di Catania, era manifesto che non una sola, ma entrambe le con-

dizioni concorrono pel porto medesimo. In fatti è questa un'opera incompiuta, interrotta, e che pel difetto dei lavori di compimento e di protezione deve necessariamente deteriorarsi. E quanto all'altra condizione basta leggere l'articolo 4 del progetto ministeriale per osservare che lo Stato non assumerebbe alcun carico pel 1868 e 1869; avendo il municipio, e la provincia di Catania dichiarato di anticipare le somme occorrenti.

Ecco la ragione per cui i lavori di Catania entrarono, come già nel primo progetto, anche nel piccolo numero di quelli prescelti, ed il Senato ben vede che, secondo lo spirito che informa la legge, cioè di provvedere all'urgenza, e di non gravare pei primi due anni l'erario, non sarebbe stato possibile di escluderli.

Quali furono dunque i motivi della esclusione?

Si è detto che Catania dista 30 chilom. da Augusta, e 50 da Siracusa, dove esistono porti naturali e magnifici, e che un giorno le tre città saranno congiunte da una ferrovia.

Signori! È strano sentir parlare di strade ferrate in Sicilia, quando in otto anni sonosi appena compiuti laggiù due spezzoni di ferrovie, che compongono insieme circa 130 chilom. È più strano poi, se non è una derisione, che quando si fanno lamenti dai Siciliani per questa lentezza inesplicabile, si risponde: ma che preme a voi delle strade ferrate? Voi avete l'invidiabile privilegio di essere circondati dal mare. Quando poi si domanda che questo privilegio sia reso reale, ed efficace mercè le opere marittime, e la sicurezza della navigazione allora ci si rimbecca: ma voi avete le strade ferrate. Peraltro il dover essere Catania congiunta con Augusta e Siracusa per mezzo di un cammino di ferro, in un avvenire incertissimo, non è una buona e valida ragione per escludere il porto di Catania, e ne reco in prova la stessa legge che vi sta innanzi. In essa voi trovate compresi i lavori di Castellammare di Stabia. Eppur Castellammare è congiunto a Napoli da una strada di ferro, non già ipotetica, ma bella e fatta, che fu la prima ad aprirsi nel napoletano dal governo borbonico, che ha l'estensione di soli 27 chilometri, e che si percorre in men di un'ora.

Si è parlato poi di un progetto più economico per le opere di Catania: progetto che giaceva sepolto da oltre 30 anni e che in questa occasione si è preteso di disumare. Cotesto progetto però il quale rimonta al 1826, per gli studi accuratissimi, fatti praticare dal Ministero dei Lavori Pubblici dal 1861, sinora, si è dovuto metter da parte.

Esso è stato riconosciuto impraticabile, prima dal capitano di vascello, signor Imbert, uno più dei distinti ufficiali della marina italiana; poi da una Commissione presieduta da un vice Ammiraglio, e composta d'ingegneri civili e di ufficiali di marina, e finalmente dal valente direttore dei lavori marittimi di Livorno. Non essendo luogo quindi a rivenire sopra un progetto, che oramai si può dire inappellabilmente giudicato,

parlerò invece dell'ultimo dei motivi, che abbia potuto indurre alla esclusione del porto di Catania.

Consiste questo in una obiezione, più di forma che di sostanza, al progetto che da ultimo ha meritato la preferenza, che è stato approvato dal Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, e adottato successivamente da tre ministri.

Dicesi che questo progetto manchi per qualche categoria di lavori di elementi od analisi dirette a dimostrarne la spesa. Ma per questa parte io debbo appellarmene all'autorità di due onorevoli Senatori. L'uno è il sig. Ministro dei Lavori Pubblici, il quale nella discussione del presente schema di legge presso la Camera elettiva, riguardando come insussistenti le fatte obiezioni, insisteva perchè non ne fosse escluso il porto di Catania. L'altro è il di lui predecessore, l'on. Senatore Giovanola, il quale accintosi a limitare i lavori, ed a circoscriverli in soli sette porti, non avrebbe fra questi compreso quello di Catania se il progetto per l'opera non fosse stato in tutte le sue parti completo e maturo.

Non crederò dunque giammai, nè lo crederà certamente il Senato, che i due onorevoli ministri, sì per debito di ufficio, come per sentimento di coscienza si fossero indotti ad accogliere ed a sostenere un progetto, che non avesse presentato tanto dal lato tecnico, quanto dal lato amministrativo tutte le guarentie necessarie, e non fosse stato corroborato, dopo sette anni di studi incessanti, di tutti gli elementi o calcoli che si richieggono per determinarne concretamente la spesa.

Dopo le cose premesse io lascio alla saviezza del Senato il decidere se abbia pur l'apparenza della ragione alcuno degli esposti motivi, allegati per l'esclusione dei lavori di Catania.

Chè se nell'animo di taluni possa per avventura fare impressione il vedere che nel progetto di legge del Ministero si era proposta la somma di 3 milioni pel porto di Napoli, ed altrettanto per quello di Catania, ciò che potrebbe sembrare eccessivo, atteso il grado diverso d'importanza dei due porti; egli è ben da riflettere che mentre per Catania lo Stato non ha speso sinora un centesimo, ed i 3 milioni proposti abbracciano tutta la spesa bisognevole per iniziare e compiere i lavori, per Napoli poi sonosi già erogate lire 3,200,000 in esecuzione della legge 10 agosto 1862, nè i 3 altri milioni ora proposti sono tutto quel che occorrerà per recare a termine il prolungamento di altri 500 metri nel molo di S. Vincenzo.

Vuolsi inoltre por mente alla circostanza, che giusta la classificazione approvata col R. decreto 13 marzo 1866 il porto di Napoli è un porto di 1. classe, ed un porto di 3. classe quello di Catania: ciò che importa ai termini della legge quello 20 marzo 1865, dover la spesa contribuirsi: per Napoli nella proporzione dell'80 per 100 dallo Stato, e del 20 per 100 dal Comune e dalla provincia: e per Catania nella

proporzione di una metà dall'uno e di una metà dagli altri. I tre milioni dunque ora proposti per Napoli tornano per l'Erario ad un carico effettivo di 2,400,000 lire, mentre i tre milioni di Catania lo graveranno in realtà di un milione e mezzo.

Finalmente in riguardo all'attuale condizione della finanza giova tener presente che, giusta l'art. 4 del disegno di legge, converrà cominciare ad iscrivere per Napoli sin dall'esercizio corrente la cifra di mezzo milione; ma per l'opposto nulla sarà necessario iscrivere per Catania sino al 1870 per la ragione che, come ho detto, nel 1868 e 1869 il Municipio e la Provincia anticiperanno sulla quota rispettiva di concorso le somme bisognevoli per intraprendere i lavori, di guisa che avverrà dopo due anni che il bilancio del 1870, ed i successivi potranno esser gravati, nel corso non minore di sei anni, delle rate annualmente occorrenti, secondo il progresso dei lavori, e con quei temperamenti, che le condizioni dell'Erario potranno suggerire.

Ciò posto comprende bene il Senato che quantunque sia uguale la cifra proposta nel progetto ministeriale pel porto di Napoli e pel porto di Catania, differentissime ne sono per lo Stato le conseguenze tanto per la totalità dell'interesse, quanto pel modo di sopportare quella parte di carico, che ne ridonda a peso della finanza nazionale.

Signori, io oso affermare senza tema di essere contraddetto, che fra' lavori contemplati nel disegno di legge che vi sta innanzi, non vi sia un'opera che riunisca tanti caratteri d'urgenza come il porto di Catania. In nessuna delle altre località è avvenuta infra un decennio, e forse anche nel corso di secoli, la catastrofe spaventevole, di cui io stesso fui testimone in Catania nel 1859.

Nel gennaio di quell'anno io ho veduto coi miei occhi infrangersi in un'ora dentro quel porto non men di undici navi, quattro delle quali strappate dalle ancore e dagli ormeggi, e sette nel momento che cercavano schivare la tempesta; prendendo quell'infido ricovero, più infido del mare stesso. Io ho veduto in quell'occasione il sacrificio di molte umane vite e di molte fortune, ho veduto sommergersi in un momento ricchezze accumulate in lunghi anni d'industria e di lavoro.

Il porto di Catania è un'opera difettosa, e incompleta, la quale se dovesse durare nelle sue condizioni attuali, varrebbe meglio distruggerla, perchè lungi dall'essere un rifugio per naviganti, è ad ogni momento un pericolo, ed un'insidia. Non solo quindi a riguardo degli interessi materiali di una delle più ubertose, ed opulenti provincie della terra italiana, ma anche a nome dell'umanità io nutro fiducia che il Senato nel discutere il presente disegno di legge vorrà prendere nella dovuta considerazione il grave argomento dei lavori del porto di Catania.

A tale oggetto ho deposto sul banco della Presidenza

un emendamento, o per dir meglio un' aggiunta all' art. 1 che relativamente al porto stesso altro non è se non la riproduzione del progetto ministeriale.

Senatore Scialoia, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Scialoia.

Senatore Scialoia, *Relatore*. L' onorevole Senatore Di Giovanni con cortesi parole faceva un appunto alla Commissione perchè non avesse fatto menzione nella Relazione che accompagna il presente progetto di legge, della ommissione che nel progetto medesimo egli nota di una spesa per lavori del porto di Catania.

Io dirò brevemente perchè la Commissione permanente delle finanze non ha creduto di occuparsene.

Il progetto che oggi cade in discussione, è per noi, quantunque votato dall' altro ramo del Parlamento, sempre un progetto ministeriale. Nel progetto ministeriale non ci si propone nessuna spesa per il porto di Catania.

Se dunque si crede di aggiungere questa spesa, ciò spetta all' iniziativa sia del potere esecutivo in questo o in quel ramo del Parlamento, ovvero ad alcuno dei membri dell' una o dell' altra Camera che voglia proporla. Non ha creduto la Commissione adunque di occuparsi di quello che non era nel progetto ministeriale sottoposto al Senato; tanto più poi, o Signori, che in seno alla Commissione stessa, vennero riconosciuti giusti i motivi addotti dal Ministero. I motivi generali che avevano consigliato a non comprendere in questo progetto le spese per il porto di Catania, non erano fondati sulla inutilità di queste spese, non avevano per motivo un' esclusione assoluta, ma semplicemente un aggiornamento di cui era cagione la credenza della Commissione dell' altro ramo del Parlamento, che cioè i progetti non fossero ancora ben studiati.

A noi non si presentano alcune proposte di spese, e quand' anche si presentassero non ci saremmo creduti nella parte tecnica giudici competenti. Noi perciò neppure volendolo, avremmo potuto portare alcun giudizio.

Sicchè il silenzio della Commissione, e ciò m' importa principalmente notare, nell' interesse stesso del Senatore opponente, il silenzio, dico, della Commissione di finanza non s' ha da intendere come un' approvazione dell' esclusione, o come un giudizio portato su di essa; quindi la Commissione non si è occupata di questa spesa, perchè non aveva da esaminare alcuna proposta ministeriale per farla.

Parlando del porto di Catania l' onorevole Senatore Di Giovanni, faceva un confronto col porto di Castellamare di Stabia. Io lascerò al Ministro dei Lavori Pubblici l' entrare nel merito della discussione, ma dirò qualche parola intorno a questa che è una delle spese che ci propone il Ministero.

Il porto di Castellamare quantunque oggi sia già e da molto tempo legato al porto di Napoli per mezzo di una strada ferrata, ha però un' importanza propria, ed oggi appunto per questa ragione che da molti anni

è legato al porto di Napoli, si può con gran fondamento portare un giudizio di questa importanza, e fondato sul movimento di quel porto, perchè quando una strada non esiste ancora, la creazione di essa può mutare il movimento di un porto, ma quando da molti anni la strada è in esercizio ed il porto conserva la sua importanza, nessuno può trarre argomento dalla strada per impugnarla.

Ora, il porto di Castellamare, siccome risulta dai prospetti del movimento della navigazione che mensilmente pubblica il Ministero d' Agricoltura e Commercio, oggi per importanza di movimento di navi, pel numero e pel tonnellaggio, è a un dipresso pari a quello di Catania, ed ha poi una specialità, perchè Castellamare è un gran deposito di cereali, ed è importantissimo appunto per la vicinanza di quella, che è la più grande tra le città italiane. Questo movimento poi è divenuto maggiore per la ragione che si allega contro le spese che si sono proposte dal Ministero per migliorare le condizioni di quel porto.

È però da notare in questa parte della discussione generale, come nella presente penuria delle finanze italiane, non si lodino mai abbastanza quei ministri i quali restringono le spese nei più stretti limiti possibili; e siccome il motivo per aggiornare la spesa del porto di Catania era appunto un nuovo studio per vedere di raggiungere lo scopo lodevole che desidera anche l' onorevole Senatore Di Giovanni, con minor spesa, perchè la Commissione dell' altro ramo del Parlamento aveva creduto che la spesa potesse essere minore, anche per questa ragione, ripeto, non ha creduto la Commissione di finanze di fermarsi lungamente su questo argomento.

E poichè ho parlato delle strettezze delle finanze, e dell' importanza della spesa, mi piace anche di richiamare l' attenzione del Senato sopra le qualità di questi porti per vedere quale è la parte della proposta spesa che rimarrà a carico dello Stato, e quale la parte che sarà distribuita tra le Provincie, i Circondarii ed i Comuni.

La spesa totale che vi si propone per l' anno 1868 sarebbe di 800,000 lire, le quali però a carico dello Stato si riducono a sole 552,500, rimanendo le altre a carico delle Provincie, dei Circondarii, e dei Comuni, secondo che si tratta di porti di prima classe, come quello di Napoli, o di porti di terza classe come quelli di Salerno, e di Castellamare, e lo sbarcatoio di Licata. Sicchè, ristretta la spesa a questi limiti, la Commissione del Senato ha creduto che anche malgrado delle strettezze finanziarie, potesse farsi, trattandosi di opere di grandissima utilità, e di un' utilità che se non è per sè medesima grande, come pare non sia quella del porto di Salerno, è divenuta però tale attesa l' importante e lodevole iniziativa che ha preso quella provincia collo spendere una considerevole somma a suo carico prima che potesse o volesse lo Stato concorrere alla continuazione di

quei lavori. Difatti essa ha già speso circa 850,000 lire del suo, e per compiere i lavori si calcola che ce ne vorrà altrettanta che sarà sopportata tra lo Stato e le Provincie, sicchè in Salerno sopra una spesa di circa 1,700,000 lire, sole 425,000 saranno sopportate dal Governo.

Ecco le ragioni generali per le quali la Commissione del Senato per mezzo mio si è limitata a proporvi semplicemente l'approvazione della spesa che vi proponeva il Governo, senza intendere con ciò di pregiudicare a qualunque altra iniziativa potesse venir presa o dal Governo medesimo, o da qualunque altro Senatore componente questa Camera.

Senatore Di Giovanni. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Giovanni. L'onorevole Senatore Scialoia ha creduto che io avessi fatto un appunto alla Commissione della quale mi onoro di far parte, mentre io non ho avuto in mente di far altro che notare il silenzio che la Commissione ha creduto serbare sui lavori di Catania al solo oggetto di mostrare che se io oggi ho preso la parola, è stato perchè in questa parte il mio avviso era stato contrario a quello della Commissione. Senza questa avvertenza, sarebbe stato improprio per me di toccare un argomento nel quale la Commissione ha giudicato di non entrare, e come membro della Commissione avrei dovuto rassegnarmi al silenzio contro la mia convinzione.

In quanto poi all'assunto dell'onorevole Senatore Scialoia che sia divenuta proposta ministeriale, il progetto di legge come fu modificato dall'altro ramo del Parlamento, debbo dire francamente non poterlo ammettere, giacchè l'onorevole signor Ministro nella Camera sostenne e propugnò la sua proposta pei lavori di Catania.

Se poi la Camera credette di apportarvi delle modificazioni, queste non impongono che il Ministero non avesse avuto un progetto, sul quale, prima alla Commissione, ed oggi al Senato sia disdetto di ritornare.

Presidente. La parola è al signor Ministro dei Lavori pubblici.

Ministro dei Lavori Pubblici. Dopo le cose così lucidamente esposte dal signor Relatore della Commissione, poco mi resterebbe a dire in questa discussione, tanto più che da nessuna parte del Senato nè dalla Commissione stessa sono sorte opposizioni ai principii che informano la legge.

Solamente il Senatore Di Giovanni ha creduto d'invitare il Senato a voler aggiungere al progetto già approvato dall'altro ramo del Parlamento quella parte dell'articolo primo che in quella discussione fu tolto.

È verissimo che l'intenzione del Ministero era che anche il porto di Catania fosse compreso fra quelli, alla cui costruzione si doveva provvedere immediatamente. Infatti il porto di Catania era in quelle condizioni generali che quel progetto di legge voleva appunto considerare, cioè che i lavori a fare fossero di

una urgenza riconosciuta, e che fosse assicurato che una parte delle spese sarebbe stata sostenuta dai Corpi morali interessati. Ma anche fra i lavori marittimi pei quali si poneva la condizione di non essere intrapresi prima che fosse assicurato il concorso nella spesa dei Corpi morali, vi era una certa differenza, perchè per alcuni d'essi, i Corpi morali avevano già incominciate le opere prima ancora che lo Stato vi desse mano, oppure erano disposti ad anticipare le somme che avevano già in pronto affinchè immediatamente si potessero intraprendere senza che lo Stato dovesse fare alcuna spesa prima del 1870; per altri invece restava ancora a deliberarsi dai Comuni e dalle Provincie sul concorso, e non era venuta al Governo alcuna offerta positiva.

Il porto di Catania era fra i secondi, mentre quello di Castellamare, per esempio, era dei primi; ad onta però di questo, il Governo sostenne nell'altro ramo del Parlamento l'opportunità di comprendere nella legge anche il porto di Catania. Qualche opposizione nondimeno sorta sul valore delle opere contemplate nel progetto tecnico che era stato presentato, e principalmente l'insistenza di alcuni membri della Commissione nell'avviso che il progetto non fosse stato abbastanza studiato, furono causa che la Camera non approvasse la proposta ministeriale.

Ora, se essa fosse qui riprodotta, ne verrebbe la conseguenza, che la legge dovrebbe tornare ancora davanti alla Camera elettiva con un ritardo che potrebbe essere assai dannoso; infatti le somme assegnate al porto di Napoli da leggi precedenti, sono già esaurite; e qualora durante il semestre attuale non venisse approvata questa legge, sarei nella dolorosa necessità di dover sospendere tutti i lavori. Ora, io non credo che nel Senato vi sia chi voglia produrre questa conseguenza che sarebbe disastrosissima.

Nell'altro ramo del Parlamento già mi obbligai a far studiare tutti i lavori che possono essere necessari a mettere i nostri principali porti in condizioni tali da poter soddisfare alle esigenze del commercio, e presi impegno di proporre una legge in proposito al Parlamento.

Dichiarai però in quell'occasione che il Governo non avrebbe presentato tale progetto di legge se non dopo che le condizioni del bilancio fossero state assestate; ora, gli studi tecnici furono già intrapresi non solo per i porti che erano considerati nella proposta ministeriale, ma anche per gli altri che erano considerati in un primo progetto di legge dal Ministro Jacini.

Io spero che fra non molto potrà sorgere l'opportunità di presentare questo progetto di legge il quale provvederà ai maggiori bisogni dei nostri porti ripartendone la spesa a quel numero di anni che sarà riputato necessario; ma ciò non sarà fatto finchè non siano votate le leggi le quali tendono a portare l'equilibrio tra le spese e le entrate.

Allora soltanto il Ministero sarà in grado di osser-

vare il principio sancito dalla legge di contabilità, la quale richiede che nel proporre una legge per spese straordinarie si indichino contemporaneamente i modi per sostenerle. Io spero non lontano il momento, in cui il Ministero potrà presentare proposte sotto tali condizioni; e per allora rinnovo l'impegno preso avanti l'altro ramo del Parlamento. Allora sarà il caso di considerare anche il porto di Catania, e aggiungo che per questo non vi sarà ritardo nei lavori, giacchè come l'onorevole Di-Giovanni avrà osservato, nella legge proposta dal Ministero non si trattava punto di iscrivere nel bilancio di quest'anno alcuna somma pel porto di Catania, ma soltanto di approvare in massima la spesa, salvo a portare in bilancio la somma, allorquando fosse stato dimostrato che i Corpi morali avessero potuto provvedere alla loro quota.

Prego dunque l'onorevole Senatore a non voler insistere nella sua aggiunta, la quale ripeto avrebbe la dispiacevole conseguenza di far sospendere l'approvazione di questa legge con danno di molte località e delle opere già in corso di esecuzione.

Senatore Di-Giovanni. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di-Giovanni. L'onorevole signor Ministro invoca le ragioni di urgenza per i lavori degli altri porti contemplati nel progetto di legge; nè io intendo contraddirlo. Se però ho proposto di discutersi ora la parte che riguarda il porto di Catania si è perchè il signor Ministro mi pare che nell'altro ramo del Parlamento fosse stato proclive ad accettare che si fosse differita la discussione del progetto di legge, che comprendeva non solo il porto di Catania ma anche tutti gli altri porti, dopo che fossero state votate le leggi finanziarie.

Duolmi poi che il signor Ministro voglia comprendere il porto di Catania insieme con tutti gli altri porti del Regno, dove si sperimenta bisogno di opere, mentre che il porto di Catania dovrebbe mettersi in una condizione eccezionale, come quello al quale dovevasi provvedere con questa legge, e non si è potuto appunto per la mancanza degli elementi, degli scandagli, ed altro che al Ministero incombeva di presentare.

Il signor Ministro potrebbe quindi mettersi subito al caso di raccogliere gli elementi che mancano, come si dice, e presentare un progetto di legge unicamente pel porto di Catania. In questo caso potrei esser d'accordo col signor Ministro e in conseguenza recedere dal mio emendamento. Se si trattasse però di confondere Catania, in un progetto vasto e complessivo, con tutti gli altri porti del Regno, allora ciò porterebbe da un lato molta perdita di tempo, e dall'altro recherebbe la conseguenza di una spesa tale da sconfortare nelle attuali condizioni della finanza italiana.

Ministro dei Lavori Pubblici. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro dei Lavori Pubblici. Il Senatore Di

Giovanni vorrebbe che il Ministro presentasse alla Camera un progetto di legge speciale per i lavori del porto di Catania, senza attendere che siano compiuti gli studi per gli altri porti dello Stato che hanno bisogno di opere straordinarie.

Io non potrei assumere questo impegno, giacchè dopo la discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento, mi parrebbe inopportuno insistere avanti la Camera elettiva, prima che sieno risolte alcune questioni tecniche. Senza di ciò si rinnoverebbe certamente la medesima discussione, la quale avrebbe gli stessi risultati che ebbe la prima volta. Io lo ripeto, il ritardo non può essere a danno del porto di Catania in quantochè, quand'anche la presente legge contemplasse i lavori di quel porto, per quest'anno e pel venturo non si stanzierebbe in bilancio veruna somma, e non potrebbe quindi esser fatto alcun lavoro. Se la città di Catania, se i Corpi morali interessati vorranno frattanto non solo votare, ma benanco apprestare le somme necessarie per anticipare la loro quota di spesa, forse si potrà nella prossima sessione presentare ancora in tempo un progetto di legge perchè nella stagione opportuna si possano intraprendere i lavori con quei fondi, salvo a stanziare nel bilancio 1870 una quota a carico dello Stato. Ma io debbo mantenere il concetto manifestato innanzi all'altro ramo del Parlamento cioè, che solo dopo la votazione delle leggi di finanze, e del futuro bilancio, si potrà presentare un progetto di legge, il quale provveda alle opere più urgenti nei diversi porti dello Stato.

Prego pertanto il Senatore Di Giovanni a persuadersi che da questo ritardo non verrà danno alcuno al porto di Catania.

Presidente. Se non si domanda da altri la parola nella discussione generale, la riterrò per chiusa.

Frattanto trovandosi nelle sale del Senato il signor Senatore Gioachino Pepoli, prego i signori Senatori Carlo Pepoli e Malvezzi ad introdurlo nell'Aula.

(Introdotto nell'Aula dai sunnominati signori Senatori il Senatore Gioachino Pepoli presta giuramento nella consueta formola).

Presidente. Do atto al Senatore Gioachino Pepoli del prestato giuramento, lo proclamo Senatore del Regno ed entrato nel pieno esercizio delle sue funzioni.

Essendo chiusa la discussione generale, rileggo il primo articolo del progetto di legge per metterlo ai voti.

« Art. 1. Sono autorizzate nei limiti di spesa qui appresso le opere seguenti:

- « Proseguimento delle opere del molo militare di Napoli Lire 3,000,000
- « Consolidazione e compimento dell'antemurale al porto di Salerno » 850,000
- « Molo di protezione al Porto di Castellamare Stabia » 800,000
- « Opere di protezione al Porto di Gallipoli » 900,000

« Sistemazione della bocca del porto-canale di Viareggio »	255,000
Costruzione di uno sbarcatoio a Licata . . . »	150,000

Presidente. Il signor Senatore Di Giovanni ha proposto un'aggiunta a quest'articolo.

Senatore **Di-Giovanni.** Rinunzio alla mia proposta.

Presidente. Allora è aperta la discussione sull'articolo come fu presentato dal Ministero.

Se non ci sono osservazioni, e se nessuno domanda la votazione separata delle cifre, metterò ai voti l'articolo integralmente.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 2. L'autorizzazione accordata allo articolo precedente per le opere ai porti di Gallipoli e Viareggio è subordinata alla condizione che dette opere possano intraprendersi con fondi somministrati dagli altri Enti morali interessati, per modo che lo Stato nulla abbia a spendere di proprio prima del 1870.

(Approvato.)

« Art. 3. L'appalto delle opere per l'antemurale di Salerno, pel mo' di Castellamare e per lo sbarcatoio di Licata non potrà aver luogo se non sarà accertato che gli Enti morali cointeressati abbiano disposti i mezzi per versare annualmente all'erario la quota di concorso. »

(Approvato.)

« Art. 4. Sul bilancio passivo dei lavori pubblici 1868 si stanzeranno:

« Per il porto di Napoli Lire	500,000
« Per quello di Salerno »	125,000
« Pel molo di Castellamare Stabia . . . »	100,000
« Per lo sbarcatoio di Licata »	80,000

Gli ulteriori stanziamenti si ripartiranno sui bilanci successivi, in proporzione del progredire delle opere.

(Approvato.)

« Art. 5. Nei bilanci attivi delle Finanze a cominciare dal 1868 saranno iscritte le quote di concorso dovute, secondo la legge, dalle Provincie e Comuni interessati alla sistemazione dei porti di Napoli, di Salerno, e di Castellamare, e alla costruzione dello sbarcatoio di Licata. »

(Approvato)

« Art. 6. Sui bilanci attivi delle Finanze e passivi del Ministero dei Lavori Pubblici degli anni 1868 e 1869, saranno iscritti per memoria, i capitoli seguenti:

« a) Opere di difesa al porto di Gallipoli ;

« b) Sistemazione della bocca del porto di Viareggio; ed in essi capitoli si iscriveranno le somme che dagli Enti morali interessati saranno state versate per lo intraprendimento ed il progresso dei lavori fino a tutto il 1869.

« Nei bilanci attivi e passivi del 1870 ed anni successivi saranno stanziati ripartitamente per tali opere

le residue somme fino alla misura assegnata colla presente legge ».

(Approvato)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO A MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI NEL VENETO SULLA SERVITU' DI PASCOLO DETTA *pensionatico*.

Presidente. Passeremo all'altro progetto di legge relativo a modificazioni alle disposizioni vigenti nel Veneto sulla servitù di pascolo detta *pensionatico*.

Domanderò prima al signor Ministro d'Agricoltura e Commercio se accetta le modificazioni fatte dall'Ufficio Centrale.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Accetto.

Presidente. Allora darò lettura del testo come fu modificato

« Art. 1. Per decidere le questioni di compenso per l'abolizione della servitù di pascolo, detta *pensionatico* nelle provincie Venete, le disposizioni degli articoli 10, 14 e 15 dell'ordinanza imperiale 25 giugno 1856 sono modificate nel modo seguente :

« Art. 10. Per la effettuazione del riscatto si stabilirà in ogni provincia in cui vi sono beni aggravati dal *pensionatico* una Commissione che sotto la Presidenza del Prefetto, o di chi ne fa le veci, sarà composta di due Membri della Deputazione provinciale e di due Consiglieri del Tribunale Collegiale.

« I Membri della Deputazione provinciale saranno designati dal Prefetto, ed i Consiglieri del Tribunale Collegiale dalla Presidenza del Tribunale d'Appello.

« Art. 11. Contro la decisione della Commissione provinciale si potrà presentare ricorso in seconda istanza alla Commissione generale costituita in Venezia, entro un termine perentorio di sei settimane tanto per parte di chi ha diritto al compenso, quanto del Comune o dei possessori dei fondi aggravati.

« La Commissione generale sarà composta da due Consiglieri della Corte d'Appello, da due Delegati governativi, e da due Deputati delle Provincie.

« I Consiglieri della Corte di Appello saranno destinati dal Presidente della Corte stessa, dietro invito del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

« I due delegati governativi saranno nominati con Decreto Reale.

« Per la scelta dei due Deputati delle provincie, le Deputazioni provinciali venete, dietro invito del predetto Ministro, sceglieranno ciascuna due Consiglieri provinciali, i quali riuniti in Venezia e convocati per Decreto Reale procederanno alla nomina nel loro seno dei due Deputati.

« La Presidenza della Commissione generale sarà affidata, mediante Decreto Ministeriale, ad uno dei componenti la stessa, il cui voto sarà preponderante in caso di parità di suffragi.

« Art. 15. Si potrà interporre ulteriore ricorso contro le decisioni della Commissione generale, presentandolo

alla Commissione provinciale entro il termine di sei settimane, perchè venga trasmesso alla Commissione superiore di terza istanza residente in Firenze, nel solo caso che la decisione pronunciata in seconda istanza non concordi con quella della Commissione provinciale.

« La Commissione di terza istanza istituita presso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio è composta da tre Consiglieri di Stato, nominati mediante Decreto Ministeriale, e da tre Consiglieri della Corte di Cassazione di Firenze, destinati dal rispettivo Presidente dietro invito del Ministro preletto.

« Tale Commissione sarà presieduta dal Presidente del Consiglio di Stato, o in sua mancanza dal più anziano Presidente di Sezione.

« Art. 2. Le Commissioni di 1^a Istanza già prima d'ora ricostituite nel modo indicato dall'articolo precedente, sono riconosciute come legalmente esistenti. I giudicati che avessero emessi sono dichiarati validi.

Presidente. È aperta la discussione generale. La parola è al Senatore Chiesi.

Senatore Chiesi. Ho chiesto la parola non già per far opposizione a questo progetto di legge, ma unicamente per sottoporre all'onorevole signor Ministro e al Senato un'osservazione.

Coll'ordinanza imperiale del 25 giugno 1856 si istituivano speciali Commissioni per decidere le questioni sul diritto di pensionatico. Lo scopo di queste Commissioni, le quali non erano che una deroga, una deviazione dalle norme dei Tribunali ordinari era quello di rendere più facili e speditivi questi giudizi. Nel Veneto vigeva il sistema della terza istanza, e quindi l'Ordinanza Imperiale del 25 giugno 1856, attenendosi allo stesso sistema, ammetteva contro la decisione della prima Commissione, un secondo ed anche un terzo ricorso. Ma è fuori di dubbio che questo sistema, oltrechè abbastanza lungo e complicato, non è menomamente conforme al sistema giudiziario ordinario vigente nel Regno, che fra poco sarà attuato anche nelle provincie Venete. Io crederci conveniente che in quest'occasione, posto che il Senato deve occuparsi di questa legge per sostituire alle Commissioni già vigenti, e che non possono più nominarsi coll'ordine stabilito dall'Ordinanza Imperiale 25 giugno 1856, nuove Commissioni, io crederci opportuno e conveniente, diceva, che l'onorevole signor Ministro e il Senato ponessero mente, se non fosse opportuno di uniformarsi anche al sistema vigente nell'ordine giudiziario attuato nel Regno, e quindi di ammettere, non già tre, ma unicamente due ricorsi.

Io non intendo fare opposizione alla legge, ma di sottoporre al Senato e all'onorevole signor Ministro queste osservazioni, le quali, quando fossero prese in considerazione, bisognerebbe che la legge fosse rimandata all'Ufficio Centrale perchè cercasse di combinare il modo onde questo ricorso in seconda istanza, ricorso che dovrebbe essere unico e perentorio, fosse fatto con tutte le necessarie garanzie nell'interesse

delle parti. Questa si è la semplice osservazione che io sottopongo al Senato non già, come ho già detto, a modo di opposizione, ma unicamente perchè il Senato ed il signor Ministro veggano se non sia il caso di prenderla in considerazione.

Senatore Lauzi, Relatore. Prendo la parola come Relatore dell'Ufficio Centrale nella speranza che l'Ufficio converrà meco nelle osservazioni che sono per fare al Senato.

Io ringrazio l'onorevole Senatore Chiesi di non essere entrato nel merito, nell'intimità, dirò così, dell'argomento, e sulla preferenza dei due o dei tre giudizi, giacchè il Senato sa che questo tema è già stato argomento di discussioni e lo può essere ancora presso la Commissione, composta di dotti Giureconsulti, che si occupa della materia di procedura. Piacemi quindi che egli non sia entrato in questo argomento, che ci porterebbe troppo lungi da quello, di cui abbiamo ora ad occuparci, ma di essersi unicamente raccomandato, nell'esporre la sua osservazione, all'idea della maggiore brevità.

Ora, prima di tutto farò presente che il terzo giudizio non ha sempre luogo, ma interviene soltanto nel caso, non ammesso dal presente progetto di legge, in cui i giudizi delle Commissioni di prima e di seconda istanza siano difformi, e non convengano perfettamente, nel qual caso, potendosi dubitare sul merito della decisione ultima, la legge, in conformità del regolamento giudiziario tuttora colà vigente, permette la terza istanza.

Quindi vede che questa brevità non sarebbe applicabile che ad alcuni casi.

Io debbo poi anche rinnovare un'avvertenza da me già fatta nella Relazione che ho avuto l'onore di sottoporre a nome dell'Ufficio Centrale al Senato, che pochissime sono le cause che restano a trattarsi, giacchè l'ordinanza imperiale della quale ci occupiamo adesso datando dal giugno 1856, e l'esercizio del diritto attivo di servitù chiamato *pensionatico* che era poi una servitù di pascolo come il Senato sa, essendo cessato onninamente fino dalla primavera del 1860, tutti i possessori di questo diritto attivo hanno avuto campo di concordarsi coi Comuni, e colle parti interessate o di spiegare le loro istanze, delle quali, specialmente nel primo grado, posso assicurare che piccolissimo è il numero, avendo io dovuto prendere parte attiva a queste Commissioni come Presidente nella breve dimora da me fatta nel Friuli come Prefetto.

Si vede dunque che ben poco sarebbe il guadagno che si farebbe adottando la tesi proposta dall'onorevole Senatore Chiesi, e di fronte a così lievi vantaggi si dovrebbe intanto urtare, pel tempo in cui rimane ancora in attività, il sistema generale vigente nel Veneto e nella Provincia di Mantova.

Osserva l'onorevole preopinante che il cambiamento di legislazione non sarà molto lontano in quei paesi, dacchè è a nostra notizia comune che un progetto di

legge per la estensione del procedimento che vige nel Regno italiano alle provincie Venete è stato già presentato; naturalmente questa legge avrà bisogno di una discussione abbastanza profonda tanto nell'uno come nell'altro ramo del Parlamento; per conseguenza credo che prima che venga attuato nelle provincie Venete il sistema di procedura che vige nel resto d'Italia, le poche cause che restano saranno definite.

Aggiungo una circostanza, che nel caso che la proposta dell'onorevole Chiesi fosse accettata dal Senato, nel rimandarla agli Uffici per essere modificata, si incontrerebbero delle difficoltà, perchè occorrerebbero anche delle disposizioni transitorie, le quali porterebbero a creare qualche cosa di nuovo che non fosse assimilazione; qui si può dire che il caso di provvedere per denegata giustizia, giacchè è possibilissimo che diverse cause abbiano sospesa la loro procedura per le ragioni che ho accennato nella Relazione, e che molte cause già giudicate in appello cioè nella Commissione di seconda istanza, non possano essere decise, unicamente perchè la Commissione di terza istanza non è ancora istituita; bisognerebbe quindi, non statuendo la Commissione di terza istanza, creare un'altra Commissione, la quale in via eccezionale fungesse come terza istanza in quelle cause che al momento si trovassero in terzo grado di giurisdizione.

Per tutti questi motivi, e per abbreviare ancora la applicazione di una legge la quale posso assicurare il Senato, che è necessaria, perchè ripeto sono in uno stato di denegata giustizia tutti quei possessori delle servitù che hanno inoltrate domande giudicate in prima e seconda istanza, ma che stanno lì giacenti, perchè manca la Commissione per presentarle, spero che si persuaderà l'onorevole preopinante che non è forse a proposito di far qui un cambiamento, e che il Senato vorrà sanzionare il progetto come fu presentato dal Governo e accettato dalla Commissione.

Senatore Pasini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pasini. Il suggerimento dell'onorevole Senatore Chiesi partiva forse dalla credenza che le Commissioni fossero come altrettanti tribunali, e in fatti lo sono in parte, ma sono anche qualche cosa di diverso; si trattava di dare il debito compenso ai proprietari delle servitù attive di pascolo o del così detto pensionatico; si trattava in ogni Provincia di liquidare le quote che molte centinaia di possidenti dovevano pagare ai pochi proprietari di questa servitù, perchè potesse essere soppressa; e il calcolo doveva farsi per ogni appezzamento di terreno; furono dunque nominate queste Commissioni di prima e seconda istanza e in caso di bisogno anche di terza istanza, perchè procedessero a queste liquidazioni se le parti non avessero potuto fra loro amichevolmente accordarsi. Sono dunque piuttosto Commissioni miste liquidatrici che vere giudicanti, benchè talvolta chiamate a decidere punti di diritto; se si avesse voluto affidare queste liquidazioni ai tri-

bunali ordinari si avrebbe loro imposto un lavoro assai intricato; nè si avrebbe potuto fare un lavoro simultaneo e coordinato per tutti i possidenti; ed ogni possidente in certo modo avrebbe dovuto stare in giudizio contro il proprietario della servitù attiva, il che non avrebbe assolutamente convenuto. Io dunque tengo fermo che si debba attenersi alle proposte del Ministero e dell'onorevole Relatore, vale a dire lasciare sussistere la legge come è, e come funziona attualmente, perchè non si può negare che non abbia funzionato bene fino a questo momento; aggiungo inoltre che tutte le insinuazioni per compenso hanno dovuto essere prodotte entro un dato termine, e che questo termine non andava molto più in là del 1859 o del 1860: poichè stava in balia delle Provincie di prefissarlo e da molte non furono accordati che soli due anni. Or non si tratta che di giudicare sopra pretese di indennizzi non ancora liquidate.

Senatore Chiesi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Chiesi. Ho dichiarato fin sulle prime che non intendevo fare opposizione di sorta alla presente legge, ma soltanto di sottoporre all'onorevole signor Ministro ed al Senato una semplice osservazione.

Ho chiesto nuovamente la parola, non già per insistere nella fatta osservazione, ma per rettificare un'idea espressa dal Senatore Pasini, il quale pare sia entrato nell'opinione, cagionata probabilmente dall'essermi forse io male espresso, che io volessi che siffatte questioni fossero rimesse ai tribunali ordinari. Questo non è il mio intendimento; il mio intendimento è che si mantenga il sistema di queste Commissioni speciali istituite dall'Ordinanza Imperiale; ma siccome queste Commissioni speciali stabilite da quell'Ordinanza si uniformavano al sistema vigente nelle Provincie Venete che ammetteva tre giudizi, mentre il nostro sistema giudiziario importa due soli e non già tre giudizi, io credo che sarebbe più conforme allo spirito del nostro sistema giudiziario, il quale, si spera, sarà presto attuato anche nelle Provincie Venete, e più conforme altresì allo spirito della mentovata Ordinanza Imperiale del 25 giugno 1856, che fu quello di rendere più speditivi e più facili questi giudizi, l'ammettere un solo ricorso contro la decisione della prima Commissione, ed escludere il terzo ricorso, salvo poi ad ordinare il sistema di queste Commissioni, ridotte a due invece di tre, in quel modo che possa dare ogni possibile garanzia ai litiganti, a tutela dei loro diritti.

Ecco dunque lo scopo della mia, non dirò proposta, ma semplice osservazione, quello cioè di mantenere il sistema delle Commissioni stabilite dall'Ordinanza Imperiale, ma di mantenerlo adattandolo al sistema nostro giudiziario, cioè di ammettere il ricorso in una seconda ed ultima istanza e di escludere il ricorso alla terza istanza.

Presidente. La parola è al sig. Ministro d'Agricoltura e Commercio.

Senatore **Vigliani**. Io pure aveva domandato la parola, e se il Senato mi concede di parlare adesso, si potrebbe forse abbreviare la discussione perchè il signor Ministro avrebbe così l'agio di rispondere alle diverse opinioni manifestate: se però il signor Ministro....

Ministro di Agricoltura e Commercio. Parli pure.

Senatore **Vigliani**. Signori; nel sistema di giurisdizione straordinaria che il Governo si propone di mantenere vivo seguendo le traccie di un'ordinanza dell'impero austriaco del 1856, a me pare di scorgere un vizio molto più grave di quello che vi veniva denunziato dall'ottimo mio amico Senatore **Chiesi**. A me sembra che esaminando attentamente questo sistema, vi abbia gran ragione di dubitare che esso pecchi d'incostituzionalità; e quando questo vizio, che sarebbe capitale, non sussistesse, ve ne subentri un altro, che sarebbe pure molto grave, ed è quello di non corrispondere al vero suo scopo, di non essere cioè appoggiato a quei motivi di necessità e di utilità che muovevano il Governo a proporre, e determinavano l'Ufficio Centrale ad aderire alla proposta. Permettami che vi esponga poche considerazioni intorno al primo vizio, che, secondo il mio avviso, merita tutta la vostra attenzione, se non altro perchè non passi inosservato in Senato, Corpo custode e conservatore dei grandi principi costituzionali.

Voi non ignorate che questo sistema di Commissioni straordinarie chiamate a pronunciare in tre distinti gradi sopra diritti d'indennità derivanti da abolizione di una servitù detta del pascolo comunale, e specialmente *pensionatico* nelle Provincie Venete è stata stabilita da un governo che non era costituzionale; è un parto del governo austriaco allorchè era assoluto. Voi non ignorate che le Commissioni straordinarie sono di quelli espedienti cui facilmente solevano ricorrere i governi assoluti; alcune volte questi mezzi riuscivano anche utili, poichè non c'è cosa così cattiva che in alcune circostanze non possa riescir buona; ma in generale peccavano di un gran vizio, perchè turbavano il regolare ordine della giustizia, perchè sottoponevano la giustizia stessa al sospetto di parzialità o di minore rettitudine, in quanto che si abbandonava la retta via della giustizia ordinaria. Quindi, peccato generalmente rimproverato ai governi assoluti, era quello delle Commissioni straordinarie: e non incontriamo Statuto che non condanni queste Commissioni. Noi abbiamo, voi ben sapete, un articolo dello Statuto che interdice assolutamente ogni tribunale, ogni Commissione straordinaria: ne abbiamo un altro il quale dichiara che ogni disposizione che sia contraria allo Statuto perde la sua efficacia. Se le Commissioni che si tratta di far rivivere hanno realmente il carattere di Commissioni straordinarie, non c'è dubbio che esse hanno cessato assolutamente di esistere, hanno perduto ogni ragione di essere, allorchè lo Statuto italiano è stato pubblicato nelle Provincie Venete.

Così non pare che la cosa sia stata intesa dall'Autorità governativa di quella Provincia, in quantochè rilevo dall'accurata Relazione dell'Ufficio Centrale che alcune delle Commissioni provinciali, quelle cioè di primo grado, si sono in alcune Provincie ricomposte difatti ad immagine delle Commissioni che erano state stabilite dall'ordinanza austriaca. E nel ricostituire queste Commissioni, si ammetteva il principio che non vi ostasse che un impedimento di fatto, impedimento derivante dacchè quelle Autorità che erano state chiamate a comporre le Commissioni straordinarie avessero cessato di esistere per la pubblicazione nelle Provincie Venete di nuovi ordinamenti amministrativi.

Se la cosa fosse stata in questi termini, era ben naturale ed opportuno che a questo impedimento di fatto si fosse provveduto, e si fosse ricostituita quella giurisdizione cogli elementi che nel nuovo ordinamento rappresentano quelli che erano stati in origine stabiliti.

Ma a me pare che non si ragionasse esattamente. A me pare che, non un impedimento di fatto, ma un impedimento di diritto ostasse alla ricostituzione di quelle Commissioni.

E invero, che cosa erano queste Commissioni? Erano Commissioni composte di elementi misti: di elementi amministrativi e di elementi giudiziari, per giudicare di materie che erano assolutamente di competenza dei Tribunali ordinari. Di più, queste Commissioni riguardavano certi determinati fatti, in quantochè per l'ordinanza austriaca la servitù dei pascoli e pensionatico, essendo stata molto opportunamente abolita, non rimaneva più che a provvedere a quei diritti di servitù che avevano cessato di esistere, colla legge che li aboliva. Quindi si aveva materia certa e determinata, ed a questa si davano giudici ordinari e non giudici straordinari. Questo sistema io lo intendo benissimo in un governo assoluto, ma in un governo retto da franchigie costituzionali, per verità io non la saprei ammettere.

Io domando, a che cosa si ridurrebbero queste franchigie se nel nostro sistema si facesse una legge di espropriazione forzata e che se ne deferisse la cognizione a Commissioni miste a Commissioni straordinarie a tribunali creati per l'occasione?

Si griderebbe alla violazione dello Statuto, alla violazione del principio che non permette di sottrarre alcuno dai suoi giudici naturali. O bene, coll'abolizione della servitù di pascolo e pensionatico si toglieva questa servitù a coloro che ne godevano, si rendevano i beni a coloro che li dovevano aver liberi, e si stabiliva un diritto di indennità a favore di quelli che n'erano spogliati. Quindi, secondo i retti principii, mi pare che la determinazione di questi diritti di indennità non possa essere regolata da altra autorità che dalla ordinaria.

Riconosco che si può prescrivere una forma piuttosto che un'altra di procedura. Si può provvedere allo scopo

di ottenere celerità ed economia in questi procedimenti; ma cambiare la qualità del giudice, deviare dalla giurisdizione ordinaria per passare a quella di una Commissione speciale, ciò può farlo un governo assoluto, non un governo costituzionale.

La questione del resto non si può dire nuova sotto lo Statuto che ci regge. Io ricordo che in seguito alla pubblicazione dello Statuto, proprio nei primi tempi della nuova Era, in Piemonte esistevano molte di queste Commissioni straordinarie, le quali erano colà come altrove un prodotto del governo assoluto. E ripeto, alcune volte queste Commissioni rendevano buoni servizi, ma in principio, io non le credo mai accettabili.

Esistevano specialmente le Commissioni d'arresto, perchè ogni città aveva fatto un regolamento per provvedere a questa materia, ed erano stabiliti Commissari straordinari per metà di magistrati e di amministratori che dovevano giudicare della questione di espropriazione e di indennità. Pubblicato lo Statuto, nacque immediatamente la questione se quelle Commissioni potessero continuare ad esistere. La Magistratura è stata unanime nel rispondere che desse erano state colpite di morte, e che non potevano più rivivere, e la questione fu portata dinanzi ai giudici ordinari.

Lo stesso mi pare si dovrebbe fare nel caso nostro; e sarebbe molto più regolare che non si parlasse più di Commissioni straordinarie, e che questi affari passassero alla giurisdizione ordinaria.

Ma qui si presenterebbe naturalmente la questione della convenienza di questo mezzo quando si potesse riparare l'altra difficoltà che mi pare molto grave, della incostituzionalità; epperò mi permetterete che spenda ancora qualche parola per dimostrarvi che neanche dal lato dell'utilità è da seguire questo sistema delle Commissioni straordinarie.

Sono veramente sorpreso di vedere, in questo caso delle Commissioni straordinarie, che desse funzionano nei diversi gradi della giurisdizione che in tutto corrispondono ai gradi della giurisdizione ordinaria. Come avvertì l'onorevole Chiesi, voi avete tante Commissioni quanti sono i gradi di giurisdizione ordinaria che esistono. Una Commissione Provinciale che conosce in primo grado, e questa è composta di Amministratori della provincia e di giudici di tribunale — una Commissione detta generale, la quale rappresenta un Tribunale di Appello e si compone di Magistrati, di Amministratori d'un ordine superiore; e finalmente vi ha una Commissione straordinaria che dirà centrale, la quale dimora nella sede del governo e rappresenta il tribunale di terza istanza.

Io comincerò a domandare se valeva la pena di fare tante Commissioni quando si vogliono seguire tutti i gradi di giurisdizione che già esistono nella legge ordinaria; a me pare molto più semplice il seguire a dirittura la legislazione ordinaria; poichè questi gradi esistono già nella giurisdizione ordinaria, nella competenza

giudiziaria, senza andare a creare Commissioni che generano molti imbarazzi.

Imperocchè il precedente che è stabilito dalla ordinanza austriaca si può dire che ha un'esistenza ibrida come è la giurisdizione delle Commissioni straordinarie in parte giudiziarie ed in parte amministrative. E qui noterò come naturalmente manchino molte garanzie, imperocchè se la parte che riguarda le norme giudiziarie può essere accettata, l'altra parte, che è l'amministrativa, spoglia affatto di garanzie gli aventi diritto, nè vi è termine dopo la citazione che è prescritta. Poi è detto nell'ordinanza austriaca che se non vi sono più termini stabiliti, si prendano informazioni da tutte le parti, le quali saranno obbligate a deferire agli ordini della Commissione.

A ciò bisogna aggiungere che l'ordinanza austriaca stessa ha sentito l'inconvenienza che v'è di sottrarre tutte queste materie alla giurisdizione ordinaria. Il Legislatore austriaco ebbe presente la diversità delle questioni giuridiche a cui questa materia può dar luogo, e per questo caso ha pensato di riservare la cognizione all'Autorità giudiziaria delle controversie insorgenti, ed intanto prescrive che si proceda oltre nelle trattative amministrative.

Da questo doppio sistema voi comprendete quali difficoltà nascano e quali ritardi, poichè quando avvenga, e questo può avvenire facilmente, che si debba adire l'Autorità giudiziaria ordinaria per far risolvere la questione, e che intanto si debba proseguire il procedimento davanti alla Commissione mista, ne nasce naturalmente un ritardo ed un imbarazzo non lieve nell'Amministrazione della giustizia, sicchè anche per questo lato non mi pare che la legge si raccomandi guari all'accettazione del Senato.

Se un sistema logico e conveniente in questa materia si volesse scegliere e seguire, parmi che sia quello dell'espropriazione forzata. In queste espropriazioni, come sapete, precede, come in questo caso, la trattativa amichevole tra le parti; non riuscendo la trattativa, l'autorità amministrativa che ha raccolti tutti i documenti, li trasmette all'autorità giudiziaria, la quale determina l'indennità. Credo che se si seguisse questo sistema, senza darsi pensiero di ricostituire queste Commissioni, senza ricorrere ad un sistema quasi elettorale, singolare, per raccogliere gli elementi necessari a ricomporlo, noi potremmo facilmente provvedere agli interessi del pubblico; e questo mi pare poi tanto più si dovrebbe fare, se in fatto sussiste ciò che l'onorevole Relatore osservava nella sua Relazione, che cioè non rimangono più, salvo poche cause da decidere nel Veneto sopra questa materia.

È vero che a questo riguardo debbo notare un dissenso tra l'Ufficio Centrale e la Relazione del Ministero, perchè mentre in quest'ultima si accenna ad un gran numero di cause tuttora da decidersi, nella Relazione dell'Ufficio Centrale, il cui Relatore ha cognizione speciale di quelle Provincie dove ebbe superiore Am-

ministrato, si dice che non ne rimangono più che poche.

Ora io vi domando: vale la pena di ricostituire tutte queste Commissioni? Ne avete una per provincia, ne dovete dare una a Venezia, ne fate un'altra per Firenze, e obbligate così quegli interessati a trasportarsi alla capitale, mentre nel sistema attuale tutto si potrebbe comporre più economicamente nelle Province Venete. Io vi ho esposto queste considerazioni e le abbandono al vostro discernimento, ma dichiaro francamente che non potrei accettare il sistema che è stato proposto.

Presidente. La parola è al senatore Poggi.

Senatore Poggi. L'obiezione sollevata dall'onorevole Senatore Vigliani è veramente grave ed investirebbe tutta quanta l'economia della legge; sicché se il Senato l'accogliesse, bisognerebbe rigettarla o dar luogo ad una proposta ben diversa.

Io, quanto a me, dico che non avrei nessuna difficoltà di stare al principio ordinario e costante, che è quello di rimettere la decisione di tutte le dispute ai tribunali ordinari; molto più che questo principio è stato portato alle ultime sue conseguenze, non ha molto, cioè due anni sono, allorché fu decretata l'abolizione del contenzioso amministrativo. Ma per altro debbo avvertire il Senato che la questione non si presenta per la prima volta oggi, ma che fu posta innanzi per occasione di altri progetti di legge consimili, onde se, dietro le osservazioni che andrò facendo, il Senato si persuaderà che si possa anche questa volta passare oltre, le difficoltà comunque gravissime spiegate dall'onorevole Senatore Vigliani, non potrebbero ostarvi.

Qui si tratta di una legge emanata da un governo, che aveva forme assolute, e quando la Venezia non era ancora riunita al Regno d'Italia, di una legge che scioglieva per vie alquanto spedite un'antichissima servitù di pascolo, detta *il pensionatico*. Altre leggi di ugual natura furono pure emanate da altri governi d'Italia prima della fusione, e dopo di questa occorre ritornarvi sopra e riformarle per cagioni consimili a quella che ha indotto il Ministero a proporre la presente. Or bene, in tutte codeste leggi, si stabiliva in massima l'abolizione della servitù di pascolo dal giorno della loro pubblicazione, e si regolavano i modi di determinare il compenso e l'indennità dovuta agli utenti delle servitù che cessavano. E i modi adottati sapete quali erano, o Signori? Quelli di affidare la stima e la liquidazione delle indennità a Commissioni speciali miste di Magistrati ed Amministratori, per la ragione che si voleva con questo mezzo agevolare lo scioglimento definitivo del vincolo, e toglier via tutti gli imbarazzi che da esso derivavano alle proprietà. Se si fosse posta in dubbio l'esistenza delle servitù, la legge disponeva che la questione dovesse esser decisa dai tribunali ordinari e percorrere gli stadii prescritti dai relativi ordinamenti giudiziari; ma se si fosse dispu-

tato del solo compenso, cioè del maggiore o minor prezzo della servitù abolita, allora si dovesse procedere col mezzo di Commissioni speciali.

Rammerò al Senato una legge napoletana emanata al tempo del Governo borbonico che fu poi modificata da un'altra pochi anni sono; rammerò quella abolitiva degli ademprivi di Sardegna, votata a Torino, e per ultimo quella approvata qui un anno fa, riguardante l'abolizione della servitù dei pascoli di Piombino, e soggiungerò che nella discussione appunto di quest'ultima legge, della quale fui Relatore, si ritornò sulla gravissima disputa (stata sollevata anche alla Camera dei Deputati) dell'anormalità di queste Commissioni speciali, senza che però la questione fosse risolta. Imperocché ritenessi dai più che trattandosi di vincoli già prosciolti da legge anteriori alla Costituzione del Regno Italiano ed alla pubblicazione in quelle provincie dello Statuto, non che di un periodo transitorio, potessero quelle Commissioni mantenersi in vita, senza offesa dello Statuto; il quale, se proibisce i Tribunali e le Commissioni straordinarie, proibisce più specialmente quelle che sono creazioni del potere assoluto, e che nel sottrarre i cittadini ai loro giudici naturali, ne menomano o distruggono volontariamente le garanzie per la retta amministrazione della giustizia. Invece le Commissioni del genere di quelle stabilite dalle citate leggi, si reputavano come richieste o consentite dagli stessi interessati, perchè affrettassero il loro lavoro senza strepito di giudizio e senza soverchio dispendio.

Però debbo confessare che non ricordo bene se nella legge sulle servitù di Piombino, la Commissione veramente fosse composta di Amministratori e di Magistrati giudici, e se le fossero date competenze straordinarie; ma pare a me certamente che nella legge sugli ademprivi di Sardegna esistessero queste Commissioni, e fossero rivestite di una giurisdizione in parte eguale a quella dei Tribunali ordinari. E se questo sistema fu tenuto in quelle occasioni, parrebbe a me che potesse tenersi anco nella legge presente, destinata a tor via al più presto gli ultimi avanzi di antichissime e pregiudicevoli servitù.

Io credo che il Ministero abbia proceduto nel concetto di uniformarsi a quello che si è fatto nelle provincie dove si addivenne alla abolizione delle servitù di pascolo, e di non restituire ai Tribunali ordinari la cognizione di controversie ristrette alla mera determinazione dei prezzi per non disapprovare, rispetto alla Venezia, ciò che si era approvato e sancito sopra la identica materia rispetto ad altre provincie. Ed io perciò ripeto che mentre non avrei difficoltà a rientrare nella via ordinaria, non vedo un grave inconveniente che anco questa volta si faccia per la Venezia quello che si fece per la Sardegna, per il Napoletano e per la Toscana.

Mi riservo a fare alcune osservazioni all'articolo 1° ed all'articolo 2°, perchè le disposizioni aggiunte dall'Ufficio Centrale non parrebbero a me convenienti.

Ministro d'Agricoltura e Commercio. Ringrazio l'onorevole Senatore Poggi del valido aiuto che ha dato al progetto di legge da me presentato.

Io prego il Senato, a proposito di una materia così esigua, di una legge non soltanto transitoria, ma quasi direi agonizzante, perchè evidentemente dessa mantiene in vita ancora per pochissimo tempo una procedura, la quale funziona da non pochi anni in molte provincie, a non voler entrare in un nuovo sistema per per una materia la quale veramente non ne vale la pena.

La procedura è una macchina inventata per ottenere un effetto, ed io non vorrei che qui si facesse una macchina sproporzionata all'effetto che si vuole ottenere.

Io prego l'onorevole Senatore Vigliani, ed il Senato a considerare la condizione particolare in cui si trova il Regno nostro; perchè è evidente che quando le varie parti d'Italia si vennero a riunire in un Regno solo, era impossibile che non rimanessero delle *code*, direi così, dei reggimenti passati; ed era naturale che il Regno nuovo, il Parlamento provvedessero acchè queste *code* si andassero man mano disperdendo senza capovolgere troppo e rovesciare i sistemi antecedenti.

L'onorevole Poggi ha citato i casi degli ademprivi di Sardegna e delle servitù di Piombino in Toscana; io spero che il Senato vorrà applicare la stessa massima anche a questa materia, la quale ripeto, è anche più esigua degli ademprivi di Sardegna e delle servitù di Piombino. Che vi siano delle Commissioni specialmente incaricate di definire i compensi non è poi una cosa che ripugna all'essenza di un Governo costituzionale, e veramente è tanto lontano dal ripugnarvi, che il paese in fatto di sistema costituzionale e parlamentare, nelle sue relazioni civili, è tutto pieno di giurati, di Commissioni, di quella specie, insomma, di giudici i quali sono appunto applicati in ispecial modo per i compensi di espropriazione per pubblica utilità ed altri casi consimili.

Sicuramente i principii rigorosi invocati dall'onorevole Vigliani sono rispettabilissimi; ma tutti capiscono che non si possono applicare dove sono sentenze pronunciate in primo e secondo grado, e senza esser costretti a ricominciare da capo.

Io credo davvero che le osservazioni presentate dall'onorevole Senatore Vigliani hanno portato la materia in un campo più vasto di quello che essa comporti, ed io pregherei il Senato di seguire la via molto più umile e pratica che gli è stata indicata dal Ministero e dall'Ufficio Centrale, e di voler approvare il progetto di legge quale venne formulato.

Senatore Pasini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Musto. Aveva domandato la parola.

Presidente. L'aveva domandata prima il Senatore Pasini.

Senatore Pasini. Ho domandato la parola per fare una sola osservazione che forse renderebbe inutile di trattare la questione di costituzionalità sollevata dall'onorevole Senatore Vigliani e da altri colleghi. Evidentemente seguendo que' principii, si verrebbe ad annullare o ad infirmare tutto quello che per la soppressione del pascolo si è fatto fin qui; si turberebbe tutta l'economia della legge 25 giugno 1856 la quale poggia su basi amministrative e giudiziarie insieme. Essa all'art. 3° stabilisce che il compenso debba essere pagato dai Comuni a coloro che hanno diritto alla servitù attiva, e che i proprietari debbano in rate annuali rimborsare ai Comuni le somme da questi pagate. I Comuni sono in certo modo intervenuti come mediatori fra i proprietari della servitù attiva ed i possidenti soggetti a questa servitù.

Ciò ha molto agevolato gli accordi. Le operazioni sono generalmente condotte a termine, ogni anno ciascun possidente che non ha voluto affrancar il suo debito tutto ad un tratto, ne paga la ventesima parte al Comune; come sarebbe possibile adesso, per la soluzione di alcuni casi speciali che sono rimasti indietro, introdurre un nuovo sistema che sconvolgerebbe quanto si è fatto fin qui e turberebbe l'economia dell'Amministrazione Comunale medesima?

Io prego quindi, come ha conchiuso l'onorevole Senatore Poggi e come ha raccomandato il signor Ministro, di approvare la proposta fatta per definire le ultime penenze nel modo fin qui praticato.

Presidente. Ha la parola il Senatore Vigliani.

Senatore Vigliani. Non dirò molte parole mentre non intendo allungare di più la questione.

Voci: A domani.

Senatore Lauzi. Domando la parola per una mozione d'ordine.

Presidente. Ha la parola per una mozione d'ordine.

Senatore Lauzi. A me pare che l'onorevole Senatore Vigliani abbia voluto trovare una contraddizione tra quello che io ho detto e quello che disse il Ministero sulla quantità degli affari da definire: accennai un fatto positivo, che cioè nella provincia d'Udine, che era delle più gravate, non rimanevano che tre affari da giudicarsi in prima istanza: non ho detto che fosse limitato a quattro o a sei il numero di tutti quelli che vi possono essere. Se come ho avuto occasione di dire, ce ne erano ancora da giudicare in terza istanza perchè dei dubbi intervenuti sulla estensione della servitù hanno protratto di più il giudizio, non vuol dire che non ce ne siano di quelli in seconda o in terza istanza che possano formare un numero piuttosto considerevole, ma non grandissimo. Non era il caso di dire che il mio asserto in linea precisamente di fatto che non c'erano che tre giudizi da fare in prima istanza in una provincia del Veneto, facesse ritenere che io parlassi di quelli che erano in un grado ulteriore.

In quanto alla mozione d'ordine dirò che avendo

l'onorevole Poggi annunziato, che intende di fare osservazioni sugli articoli 1° e 2°, ed ha citato diversi esempi di leggi già sancite dal Parlamento, le quali hanno bisogno di essere verificate affinché l'Ufficio Centrale si ponga in grado di fare le sue osservazioni e conclusioni, io crederei che il seguito di questa discussione si dovesse rimandare alla prossima seduta.

Presidente. Il numero dei signori Senatori è scemato quasi di un terzo, e per conseguenza non si potrebbe fare veruna votazione neppure per alzata e seduta: invito quindi i signori Senatori per la seduta di giovedì, la quale per guadagnar tempo, sarà fissata per il tocco preciso.

La seduta è sciolta (ore 5 e 20 minuti).